



Audizione informale
presso la X Commissione del Senato (Industria, Commercio, Turismo)
Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1921 e 2087
Disciplina della professione di guida turistica

Memoria CISL

(Roma, 8 giugno 2021)

La Guida turistica non è un informatore generico delle caratteristiche della Nazione al pari dell'Accompagnatore turistico, ma è un professionista poliedrico, che opera descrivendo nello specifico il territorio dove insiste, i beni di interesse storico, artistico o archeologico e gli usi e costumi della popolazione.

La professione di Guida turistica, da sempre, è stata soggetta a specifica abilitazione, per l'esercizio della professione e di specializzazione sui siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico. In particolare, questo è sempre valso per:

- Proteggere i fruitori dei servizi (turistici), ivi compresa la loro sicurezza e incolumità.
- Valorizzare le attività turistiche e il patrimonio storico, artistico e culturale con la corretta illustrazione e interpretazione.
- Tutelare i valori sociali, culturali e religiosi.
- Tutelare l'ambiente e accrescere il rispetto per i beni culturali in tutte le sue manifestazioni.

In Italia operano ben oltre 20.000 guide turistiche ed il loro reddito medio, anche prima della pandemia, era drasticamente diminuito a causa della crescita esponenziale del numero di Guide e di soggetti che fanno prestazioni in maniera occasionale e temporanea. Inutile rimarcare come durante questo anno e mezzo, il settore abbia vissuto una vera e propria stasi, e la condizione di queste lavoratrici e lavoratori sia stata di totale sofferenza economica.

Per svolgere questa poliedrica professione, oggi è necessario conseguire la relativa abilitazione con un esame, si presume con criterio unico nazionale che dovrebbe accertarne le competenze. Non è un concorso, non è una selezione ma è un'abilitazione all'esercizio della professione.

Occorrerebbe, a nostro avviso, per accedere all'esame di abilitazione, il possesso di adeguato titolo di studio, non inferiore alla laurea triennale, con conoscenza specifica del territorio su cui andrà ad esercitare con il possesso dei requisiti scientifici, relazionali, professionali ed educativi, ovvero:

1. Conoscenza approfondita e capacità tecnica di trasmettere le opere d'arte, i monumenti, i beni archeologici, le bellezze naturali e paesaggistiche e le risorse ambientali del territorio sulle quali la guida si esercita.
2. Capacità di illustrare e interpretare in maniera scientificamente corretta, chiara, selettiva e sintetica e di interessare in maniera gradevole il pubblico al rispetto del patrimonio culturale ed ambientale ed agli usi e costumi delle tradizioni e delle culture.
3. Conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni: ubicazione logistica, modalità di fruizione, viabilità e tempi di percorrenza, che consentano un corretto svolgimento delle visite abbinato alla sicurezza e all'incolumità dei visitatori.
4. Perfetta conoscenza di una o più lingue.

La mancanza di un'adeguata regolamentazione nazionale sulla professione della guida turistica aggrava ulteriormente la condizione di una figura già di per sé devastata dalla pandemia, solcata da un perenne stato d'incertezza e artefice della proliferazione di un sistema di abusivismo, di prestazioni in nero, di elusione delle regole grazie all'adozione di stratagemmi, e che infine ha creato un liberismo selvaggio e senza regole permettendo a prestatori di servizi e mestieranti, italiani e stranieri, di poter operare senza alcun tipo di controllo nei nostri territori. Occorre necessariamente fare chiarezza sulla differenza di competenze e ruoli fra la guida turistica e l'accompagnatore, nonché sulla definizione dei siti riservati alle guide locali.

Apprezziamo enormemente la volontà di voler disciplinare la professione della guida turistica, una professione centrale se si ha l'obiettivo di rilanciare il turismo in Italia e con esso valorizzare l'immenso patrimonio culturale, storico ed artistico del nostro Paese.

Ci sono però delle criticità e delle grandi lacune da colmare.

Nei DDL in esame (1921 e 2087), non viene in alcun modo richiamata la disciplina di cui all'art. 3 della Legge 97/2013, che è la disposizione attualmente vigente e che ha sancito la validità dell'abilitazione su tutto il territorio nazionale. Bisogna chiarire una volta per tutte quali sono i concetti portanti ed immaginare di modificare o abrogare l'art. 3 della Legge n. 97/13, con l'obiettivo di arrivare ad un testo di legge che tuteli in maniera chiara e definitiva la professione della guida turistica nel rispetto delle vigenti norme europee.

I due DDL, nelle loro parti fondamentali sono piuttosto simili, entrambi affrontano il problema di specifiche abilitazioni (art. 3 sia del DDL 1921 che del DDL 2087), abilitazioni che in entrambe i casi vengono conseguite dopo 650 ore di formazione (art. 5 del 1921 e art. 6 del 2087) ed il relativo esame. Tali abilitazioni non sono però definite nel dettaglio e tale disciplina è rimandata a successivi Decreti attuativi. Stesso ragionamento è replicabile per ciò che riguarda gli ambiti territoriali, anch'essi non definiti e rimandati a futuri decreti, ma così fondamentali per il corretto svolgimento di questa delicata professione.

Come dicevamo in precedenza riteniamo corretto voler disciplinare adeguatamente questa figura, ma siamo convinti che sia il caso di affrontare nell'immediato tutti i nodi ancora irrisolti, dando vita ad un testo organico che tolga una volta per tutte, dubbi e incertezze esistenti da

sempre. Siamo dunque disponibili fin d'ora ad un rapido tavolo tecnico che dia risposte chiare e definitive da inserire in una Legge che diventi una pietra miliare sia per questa figura che per tutto il settore turistico, in quanto siamo convinti che il nostro Paese meriti probabilmente più di ogni altro, di essere spiegato, illustrato e raccontato dalle migliori professionalità che certamente esistono, ma che devono essere necessariamente individuate e valorizzate.